



COPIA

Brescia, 17 LUG. 2012

Ai Signori Dirigenti
Sede

IL SEGRETARIO GENERALE

CLASS 02-11
Protocollo n. 0099092 / 12

Oggetto: Nuove disposizioni normative in materia di contratti pubblici.

Egregi,

ritengo urgente, prima di approfondire nel dettaglio tutte le disposizioni contenute nel Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 relativamente alla c.d. Spending Review, informare le SS.LL. su quanto segue in materia contrattuale e al fine di salvaguardare dal punto di vista della legittimità e delle responsabilità conseguenti l'attività amministrativa della Provincia di Brescia.

L'articolo 7 del Decreto Legge n.52/2012 convertito nella Legge n.94/2012 ha introdotto l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per l'acquisto di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria (attualmente € 200.000,00). Tale obbligo si aggiunge a quello generale previsto dall'articolo 26 della Legge n. 488/1999 che impone il ricorso all'acquisto di beni e servizi tramite le Convenzioni Consip.

Ora il comma 13 dell'articolo 1 del Decreto Legge n. 95/2012 sopra citato, ha introdotto l'obbligo di prevedere nei contratti di acquisto di beni o servizi una clausola di recesso dal contratto qualora, durante la sua vigenza, i parametri delle convenzioni Consip relative allo stesso oggetto del contratto siano migliorative rispetto a quello in corso e il contraente non consente di riportarlo agli stessi parametri. Il recesso deve prevedere il pagamento delle prestazioni effettuate oltre ad un ulteriore importo pari ad un decimo delle prestazioni contrattuali ancora da eseguire. L'articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 sanziona, poi, con la nullità del contratto e la conseguente responsabilità disciplinare e amministrativa la violazione ai suddetti obblighi di acquisti.

La predetta sanzione non ricorre nelle ipotesi in cui le convenzioni Consip o il mercato elettronico dalla medesima realizzato non offrano i prodotti dei quali intende rifornirsi l'Ente o quando, seppure offerti, è possibile l'approvvigionamento dei medesimi in modo più conveniente rispetto ai parametri quali - quantitativi offerti da Consip.

In relazione al nuovo contesto normativo venutosi a creare, al fine di salvaguardare la legittimità dell'attività contrattuale della Provincia, occorre che tutti gli atti che dispongono acquisti di beni e servizi, sia sulla base della disciplina delle forniture in economia, sia sulla base dell'ordinario procedimento previsto dal vigente Codice dei Contratti, rechino, per il bene o servizio da acquistare al di fuori delle Convenzioni Consip, l'attestazione formale, con conseguente assunzione di responsabilità, sulla esistenza di una delle due situazioni:

- a) inesistenza di convenzioni Consip o di offerte di tali beni o servizi nel mercato elettronico organizzato da Consip;*
- b) le ragioni certificate e dettagliate per le quali si ritiene di concludere il contratto a un prezzo più conveniente rispetto alle convenzioni o offerte del mercato elettronico Consip.*



Per i contratti aventi ad oggetto prestazioni periodiche nel tempo occorrerà prevedere nei relativi capitolati la clausola di recesso anticipato così come prescritto dall'articolo 1, comma 13, del Decreto Legge n. 95/2012.

*Infine, l'articolo 1, comma 7, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 impone l'obbligo di ricorrere alle Convenzioni Consip od alle altre centrali di committenza regionali per l'acquisto di beni delle seguenti categorie merceologiche: **energia elettrica, gas, telefonia, carburante, combustibile da riscaldamento.***

I contratti stipulati in violazione della citata disposizione sono nulli (articolo 1, comma 8, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95).

Tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 13, dello stesso provvedimento legislativo e al fine di evitare la sanzione di nullità dei contratti in corso, occorre procedere alla verifica della congruità dei corrispettivi attualmente pagati per le predette forniture, se diverse da Convenzioni Consip e, nell'eventualità che i prezzi siano meno convenienti, richiedere al fornitore l'adeguamento del prezzo, con il conseguente recesso dal contratto in caso di diniego.

Ovviamente questi sono solo i primi spunti, soggetti a ulteriori approfondimenti, ai quali le SS.LL. dovranno conformarsi.

Grazie e cordiali saluti.



Il Segretario Generale
dott.ssa Giuseppina Fiorentino